

L.R. TOSCANA 16 novembre 2004, n. 64 ⁽¹⁾.

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 24 novembre 2004, n. 46, parte prima.

(2) Con *Delib.C.R. 5 dicembre 2007, n. 123* è stato approvato il Programma di intervento attuativo per il periodo 2007-2010, ai sensi del presente articolo.

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione Toscana preserva e tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale il patrimonio di razze e varietà locali come definite dall'articolo 2.
 2. Le razze e varietà locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana.
 3. La Regione Toscana promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 7.
-

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali, e di seguito denominate risorse genetiche:
 - a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio toscano;
 - b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, sono stati introdotti da lungo tempo nel territorio toscano ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;

d) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari del territorio toscano ma attualmente scomparsi in Toscana e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o Paesi.

Art. 3

Attività della Regione.

1. La Giunta regionale esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:

a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;

b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse.

2. Il programma d'intervento, nel quale sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare e incentivare, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione, è definito nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla [legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1](#) (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dall'[art. 49, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47](#). Il testo originario era così formulato: «2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva appositi programmi d'intervento nei quali sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare ed incentivare, sono determinati i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.».

Art. 4

Repertori regionali.

1. Le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, di seguito denominati repertori, tenuti dalla competente struttura della Giunta regionale ⁽⁴⁾.
 2. I repertori sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.
 3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di estinzione è corredata di apposita annotazione.
-

(4) Comma così modificato dall'*art. 68, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

Art. 5

Iscrizione ai repertori regionali.

1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori è effettuata dalla competente struttura della Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso da apposite commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla Giunta regionale ⁽⁵⁾.
 2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa della competente struttura della Giunta regionale, ovvero su proposta dell'ente Terre regionali toscane di cui alla *legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80* (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla *L.R. n. 39/2000*, alla *L.R. n. 77/2004* e alla *L.R. n. 24/2000*), di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini ⁽⁶⁾.
 3. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati:
 - a) le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori;
 - b) la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1.
-

(5) Comma così modificato dall'*art. 69, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 69, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*, poi così modificato dall'*art. 50, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*. Il testo originario era così formulato: «2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dell'ARSIA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.».

Art. 5-bis
Registro anagrafico.

1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all'articolo 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.
2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l'indicazione dei loro ascendenti.
3. Il registro anagrafico è istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare:
 - a) le norme di organizzazione interna dell'associazione per la tenuta del registro;
 - b) le modalità di svolgimento della tenuta del registro;
 - c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l'iscrizione al registro;
 - d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
4. L'istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale ⁽⁷⁾.

(7) Articolo aggiunto dall'*art. 12, L.R. 27 luglio 2007, n. 40*.

Art. 6
Banca regionale del germoplasma.

1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche è istituita la Banca regionale del germoplasma di seguito denominata Banca.
2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
3. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche iscritte nei repertori.

4. Alla gestione della Banca provvede l'ente terre regionali toscane che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati ⁽⁸⁾.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 12 è disciplinato il funzionamento della Banca.

(8) Comma così modificato dall'*art. 70, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 51, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

Art. 7

Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche.

1. È istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'ente terre regionali toscane della Giunta regionale ⁽⁹⁾.

2. Della rete fanno parte di diritto i coltivatori custodi di cui all'articolo 9 e la Banca regionale del germoplasma.

3. Alla rete possono aderire altresì altri soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12.

4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione.

5. L'aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei repertori oppure su materiale biologico da questa derivante, ne dà tempestivo avviso all'ente terre regionali toscane ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così modificato dapprima dall'*art. 71, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 52, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(10) Comma così modificato dapprima dall'*art. 71, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 52, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

Art. 8

Circolazione di materiale genetico.

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori.
 2. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono definite:
 - a) la modica quantità con riferimento alla singola specie;
 - b) le modalità di circolazione del materiale genetico.
-
-

Art. 9

Coltivatore custode.

1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori.
2. Il coltivatore custode:
 - a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
 - b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
 - c) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.
3. L'incarico di coltivatore custode è conferito a seguito della iscrizione in apposito elenco tenuto dall'ente terre regionali toscane ⁽¹¹⁾.
4. Nella scelta del coltivatore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane, e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.
5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

6. In caso di necessità e urgenza l'ente terre regionali toscane può provvedere per fini di pubblico interesse all'immediata riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione ⁽¹²⁾.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati:

a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;

b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di coltivatore custode;

c) le modalità di eventuali rimborsi spese per attività prestate dal coltivatore custode.

(11) Comma così modificato dapprima dall'*art. 72, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 53, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(12) Comma così modificato dapprima dall'*art. 72, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi dall'*art. 53, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

Art. 10

Registro regionale delle varietà da conservazione ⁽¹³⁾.

[1. Ai fini della valorizzazione e rilancio produttivo, attraverso la commercializzazione, delle sementi di varietà locali, è istituito il registro regionale delle varietà da conservazione tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale ⁽¹⁴⁾.

2. Nel registro possono essere iscritte le varietà già iscritte nei repertori e a rischio di estinzione, su istanza di privati interessati al rilancio produttivo.

3. La produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro è sottoposta a restrizioni quantitative stabilite per ciascuna varietà con il regolamento di cui all'articolo 12].

(13) Articolo abrogato dall'*art. 54, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 73, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

Art. 11
Contrassegno.

1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla competente struttura della Giunta regionale ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico di cui al [regolamento \(CE\) n. 837/2007](#) del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991, o secondo il metodo della produzione integrata di cui alla [legge regionale 15 aprile 1999, n. 25](#) (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole) ⁽¹⁵⁾.

3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice è tenuta a produrre idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1.

(15) Comma così sostituito dall'[art. 74, L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#). Il testo originario era così formulato: «2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dall'ARSIA ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico, di cui al [regolamento \(CEE\) n. 2092/91 del 24 giugno 1991](#) del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o secondo il metodo della produzione integrata, di cui alla [legge regionale 15 aprile 1999, n. 25](#) (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).».

Art. 12
Regolamento di attuazione ⁽¹⁶⁾.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

(16) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 1° marzo 2007, n. 12/R.*

Art. 13

Norma finanziaria ⁽¹⁷⁾.

1. La presente legge è finanziata, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF .

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 55, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Norma finanziaria. 1. Gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati in euro 150.000,00 per l'anno 2005 e trovano copertura nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti, allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004/2006, annualità 2005.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 14

Monitoraggio e valutazione.

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate, delle attività svolte con particolare riferimento a:

a) iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;

b) iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;

c) istituzione e funzionamento della Banca regionale del germoplasma, con particolare riguardo alle procedure individuate per la forma di gestione adottata, anche in collaborazione con soggetti diversi;

d) realizzazione della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all'articolo 7;

e) gestione dei repertori regionali di cui all'articolo 4, con particolare riferimento allo sviluppo di standard per omogeneità e confrontabilità con analoghi strumenti nazionali ed internazionali;

f) sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle varietà da conservazione iscritte nel registro nazionale, con dati quantitativi sul numero di contrassegni richiesti e concessi alle aziende agricole produttrici di cui all'articolo 11 ⁽¹⁸⁾.

(18) Lettera così modificata dall'[art. 56, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47](#).

Art. 15

Entrata in vigore, abrogazioni.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la [legge regionale 16 luglio 1997, n. 50](#) (Tutela delle risorse genetiche autoctone).